

# COMUNE DI CARIFE

PROVINCIA DI AVELLINO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 del Reg.  
DATA 07-08-2014

### OGGETTO:

Approvazione schema di transazione tra il Comune di Carife e la Sig.ra CLEMENTE Vitantonina.-

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di agosto alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Signor DI GIORGIO CARMINE nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti i Sigg. Assessori:

<b>DI GIORGIO CARMINE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MANZI ANTONIO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ORLANDO EMMA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Con la partecipazione del Segretario Signor IORIO PAOLA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il T.U.L.O.E.L. 18.08.2000, nr. 267;

**PREMESSO** che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267, ha espresso il proprio parere **FAVOREVOLE**:

- Il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica (f.to IORIO PAOLA );
- il Responsabile del servizio finanziario ha reso "attestazione della relativa copertura finanziaria" (f.to CONSORZI GIUSEPPINA ).

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- con sentenza n. 464/2013, emessa in data 09.09.2013 dal Tribunale di Ariano Irpino (AV), depositata in data 12.09.2013, munita di formula esecutiva in data 03.10.2013, dalla Cancelleria del Tribunale di Benevento (ex tribunale di Ariano Irpino), notificata all'Ente in data 23.10.2013, il Comune di Carife è stato condannato a pagare, in favore del Sig. Lo Chiatto Michelangelo e, per esso, alla procuratrice Clemente Vitantonina, a titolo risarcitorio, la somma di € 90.419,44 oltre interessi al tasso legale, dalla pronuncia al soddisfo, nonché sulla minor somma di € 17.705,00, corrispondente a quella devalutata all'epoca dell'occupazione, rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dall'ottobre 1980 alla pronuncia, esclusi gli interessi sugli interessi;
- con la stessa sentenza ha condannato il Comune di Carife alla rifusione, in favore di Lo Chiatto Michelangelo, delle spese di lite, liquidate in € 250,00 per esborsi ed € 12.200,00 per compensi professionali, oltre IVA e cassa come per legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 55 del 13.11.2013 il Comune di Carife si costituiva in giudizio per l'appello della citata sentenza avanti alla Corte di Appello di Napoli, affidando l'incarico all'Avv.to Laura Salvatore, domiciliata presso lo Studio dell'Avv.to Francesco Monti, alla Via Chiatamone n. 60/B – Napoli;
- con atto di precetto notificato in data 14/03/2014, prot. n. 884, la Sig.ra Clemente Vitantonina, procuratrice di Lo Chiatto Michelangelo, intimava e faceva precetto al Comune di Carife, in persona del Sindaco pro-tempore, di pagare, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, la somma complessiva di € 188.433,73;
- con atto notificato al Comune in data 2 aprile 2014, prot. n. 1133, la sig.ra Clemente Vitantonina, in qualità di procuratrice del Sig. Lo Chiatto Michelangelo, procedeva al pignoramento di somme a qualunque titolo dovute dalla Banca della Campania – Filiale di Ariano Irpino (AV), con sede in Via XXV Aprile e dalle Poste Italiane S.p.A., Ufficio Postale di Carife, con sede in Via Villaggio della Rinascita, Carife, fino alla concorrenza di € 282.650,59, con contestuale citazione dei terzi pignorati e del Comune, a comparire davanti il Tribunale di Benevento, Ufficio Esecuzioni Mobiliari, all'udienza del 05.05.2014, i primi per rendere la dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c., il Comune di Carife per assistervi e per gli ulteriori atti di legge;

### Dato atto che:

- ai sensi dell'art.1965 del codice Civile, le parti intendono dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi della Sentenza del Tribunale di Ariano Irpino sopra citata;

- le parti intendono, attraverso uno specifico contratto di transazione, superare definitivamente la lite, determinando le modalità di esecuzione della sopra indicata pronuncia giudiziale;
- le parti intendono dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia ;
- in particolare è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, al di fuori del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato, forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda derivante dalla suddetta pronuncia, con conseguente rinuncia definitiva – per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo – alla loro messa in esecuzione;
- le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la sig.a Clemente Vitantonio, nella riduzione delle proprie pretese economiche, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;
- per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, a fronte della disponibilità ad una riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti dal presente accordo in un termine più breve rispetto a quello eventualmente applicabile in forza dell'art. 194 comma 2 del Decreto legislativo 267/2000;
- pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti hanno manifestano l'intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;
- a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto del presente accordo;

**Dato atto che:**

- la transazione prospettata, idonea a definire in via bonaria la controversia in atto tra le parti, comporta:

- per la Sig.a Clemente Vitantonio: l'accettazione della somma di € 126.000,00 a tacitazione di ogni pretesa, la rinuncia al pagamento degli interessi di mora maturati dalla data della sentenza ad oggi e alle azioni esecutive intraprese ed in corso;
- per il Comune: il pagamento della somma complessiva di € 126.000,00 suddivisa in tre tranches di pagamento da liquidarsi a scadenze concordate entro la data del 30.06.2015 e rinuncia all'appello della sentenza, in itinere.

**Richiamato** l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro.

**Dato atto** che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:

- elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente
- la chiusura della controversia consente di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora e spese legali.

**Appurato** pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata – che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili ictu oculi sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere.

**Appurato**, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio.

**Ritenuto**, in dubbio, sottoporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della spesa ai fini della regolarizzazione contabile, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti;

**Dato atto** che, come sottolineato dalla magistratura contabile (ex multis Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania, parere n. 15/2013 ”..il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale all'organo consiliare. In altri termini, il Consiglio dell'ente locale non deve e non può compiere alcuna valutazione, in quanto il pagamento del relativo debito è dovuto in base a un titolo esecutivo prodottosi in sede giurisdizionale. Diversamente nelle altre ipotesi l'organo assembleare gode della discrezionalità necessaria per valutare e riconoscere la legittimità del debito, al fine poi di procedere al relativo pagamento”.

**Vista** l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione.

**Presi** in debita considerazione i pareri richiesti ed espressi dal legale dell'Ente, Avv. Laura Salvatore (prot. 2097 del 19.06.2014) e dal Revisore dei Conti, dott.ssa Ornella Renella (prot. 2488 del 18.07.2014), dai quali sostanzialmente si evince la considerazione dei vantaggi per l'Ente della proposta transattiva, pur suggerendo una diminuzione del quantum, inizialmente definito in € 140.000,00;

**Visti** i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co.1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con voti unanimi favorevoli.

## D E L I B E R A

1. Di autorizzare – per le ragioni meglio specificate in premessa - la proposta di transazione a definizione della vertenza meglio specificata in premessa;
2. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di sottoporre al consiglio comunale il riconoscimento del debito, al fine della regolarizzazione contabile della somma transatta nella prima seduta utile;
3. Di far fronte al pagamento della somma concordata, pari ad € 126.000,00, con l'assunzione di un mutuo con la Cassa DD.PP. e/o con proventi da alienazione di immobili per la parte in conto capitale (per un importo non superiore ad € 90.419,44) e

per la rimanente somma con entrate correnti, come sarà meglio specificato in sede di riconoscimento del debito e di approvazione del bilancio di previsione 2014 e successivi;

Successivamente, su invito del presidente, procedutosi a votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità, data l'urgenza della pratica, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

## COMUNE DI CARIFE

### Provincia di Avellino

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno \_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_, nell'ufficio di Segreteria del Comune di Carife (AV).

### ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed ivi residente in Via \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e pertanto legale rappresentante del Comune di Carife, con sede in Via Largo Mons. V.Salvatore, C.F. 81002670644, abilitato ai poteri di firma del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, co. 2 del D.Lgs. 267/2000;

e

la Signora CLEMENTE Vitantonina, nata a Carife (AV) il 17.03.1928 ed ivi residente in via \_\_\_\_\_, cod. fiscale \_\_\_\_\_, non in proprio ma nella qualità di procuratrice speciale di Lo Chiatto Michelangelo, nato a Grottaminarda (AV), il 23.03.1948, giusta procura per Notar De Feo del 16.02.83 Rep. 4047, reg.to in Ariano Irpino (AV) il 17.02.1983, al n. 440.

Premesso che:

con sentenza n. 464/2013, emessa in data 09.09.2013 dal Tribunale di Ariano Irpino (AV), depositata in data 12.09.2013, munita di formula esecutiva in data 03.10.2013, dalla Cancelleria del Tribunale di Benevento (ex tribunale di Ariano Irpino), notificata all'Ente in data 23.10.2013, il Comune di Carife è stato condannato a pagare, in favore del Sig. Lo Chiatto Michelangelo e, per esso, alla procuratrice Clemente Vitantonina, a titolo risarcitorio, la somma di € 90.419,44 oltre interessi al tasso legale, dalla pronuncia al soddisfo, nonché sulla minor somma di € 17.705,00, corrispondente a quella devalutata all'epoca dell'occupazione, rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTA dall'ottobre 1980 alla pronuncia, esclusi gli interessi sugli interessi;

con la stessa sentenza ha condannato il Comune di Carife alla rifusione, in favore di Lo Chiatto Michelangelo, delle spese di lite, liquidate in € 250,00 per esborsi ed € 12.200,00 per compensi professionali, oltre IVA e cassa come per legge;

con deliberazione della Giunta Comunale nr. 55 del 13.11.2013 il Comune di Carife si costituiva in giudizio per l'appello della citata sentenza avanti alla Corte di Appello di Napoli, affidando l'incarico all'Avv.to Laura Salvatore, domiciliata presso lo Studio dell'Avv.to Francesco Monti, alla Via Chiatamone n. 60/B – Napoli;

con atto di precetto notificato in data 14/03/2014, prot. n. 884, la Sig.ra Clemente Vitantonina, procuratrice di Lo Chiatto Michelangelo, intimava e faceva precetto al Comune di Carife, in persona del Sindaco pro-tempore, di pagare, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, la somma complessiva di € 188.433,73;

con atto notificato al Comune in data 2 aprile 2014, prot. n. 1133, la sig.ra Clemente Vitantonina, in qualità di procuratrice del Sig. Lo Chiatto Michelangelo, procedeva al pignoramento di somme a qualunque titolo dovute dalla Banca della Campania – Filiale di Ariano Irpino (AV), con sede in Via XXV Aprile e dalle Poste Italiane S.p.A., Ufficio Postale di Carife, con sede in Via Villaggio della Rinascita, Carife, fino alla concorrenza di € 282.650,59, con contestuale citazione dei terzi pignorati e del Comune, a comparire davanti il Tribunale di Benevento, Ufficio Esecuzioni Mobiliari, all'udienza del 05.05.2014, i primi per rendere la dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c., il Comune di Carife per assistervi e per gli ulteriori atti di legge;

- che ai sensi dell'art.1965 del codice Civile, le parti intendono dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi della Sentenza del Tribunale di Ariano Irpino sopra citata;

- che le parti intendono, attraverso uno specifico contratto di transazione, superare definitivamente la lite, determinando le modalità di esecuzione della sopra indicata pronuncia giudiziale;

- che le parti intendono dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia ;

- che in particolare è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, al di fuori del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato, forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda derivante dalla suddetta pronuncia, con conseguente rinuncia definitiva – per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo – alla loro messa in esecuzione;

- che le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la sig.a Clemente Vitantonina, nella riduzione delle proprie pretese economiche, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;

- che per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, a fronte della disponibilità ad una riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice,

viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti dal presente accordo in un termine più breve rispetto a quello eventualmente

applicabile in forza dell'art. 194 comma 2 del Decreto legislativo 267/2000;

- che pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti manifestano l'intento di

regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;

- che a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto del presente accordo;

- che peraltro tutti gli effetti del presente accordo, compresi quelli della definitiva rinuncia alla messa in esecuzione della sentenza sopra indicata, sono espressamente subordinati all'integrale

adempimento da parte del Comune delle obbligazioni da esso assunte entro i termini indicati nel presente atto;

- che in ogni caso il presente accordo non ha effetto novativo e dunque – in caso di inadempimento da parte del Comune – la Sig.a Clemente Vitantonio potrà richiedere la risoluzione per inadempimento del presente accordo e agire nei confronti del Comune (eventualmente anche in applicazione dell'art. 1976 c.c.) sulla base della sentenza sopra indicata;

- che la Giunta, con deliberazione n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del presente contratto di transazione autorizzando il sopra costituito Sindaco alla stipulazione del presente atto;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula

1. Le premesse sono parte essenziale del presente atto.

2. A titolo di transazione la Sig.ra Clemente Vitantonio per sé, i propri eredi ed aventi causa, dichiara di rinunciare, come con il presente atto espressamente rinuncia, a far valere i propri diritti economici vantati nei confronti del Comune di Carife per un importo di € 188.433,73.

Il Comune di Carife, sempre a titolo transattivo, si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Clemente Vitantonio, la somma complessiva di € 126.000,00 che sarà versata come meglio precisato al successivo articolo 5.

4. Le parti stabiliscono e riconoscono che il complessivo debito del Comune di Carife per l'esproprio dei terreni operato nell'anno 1980 - nei confronti dell'istante qui costituita, quale procuratrice del Sig. Lo Chiatto Michelangelo, è rideterminato in complessivi € 126.000,00 con un risparmio netto, sull'importo dedotto nella sentenza in premessa richiamata, per il Comune stesso, di circa € 60.000,00.

5. Il Comune di Carife, a titolo di transazione, si obbliga a liquidare e pagare il predetto importo di € 126.000,00 in favore della Sig.a Clemente Vitantonio come segue:

- € 50.000,00 entro e non oltre 15 giorni dalla data di stipula del presente atto;

- € 38.000,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2014;

- € 38.000,00 entro e non oltre il 30.06.2015;

Il Comune di Carife si impegna ed obbliga sin d'ora a destinare a tal fine e garantire dunque il pagamento relativo in parte con l'assunzione di un mutuo con la Cassa DD.PP. e/o con gli introiti derivanti dal Piano delle Alienazioni del Patrimonio Immobiliare (per un importo non superiore ad € 90.419,44), ed in parte con entrate correnti.

6. In via meramente subordinata e nel caso di mancato conseguimento delle risorse derivanti dal Piano delle Alienazioni finalizzate al pagamento di quanto stabilito, il Comune di Carife si obbliga comunque ad adempiere alle proprie obbligazioni contratte con il presente atto nei confronti della Sig.ra Clemente Vitantonio, entro il medesimo termine, utilizzando altre risorse che si renderanno

disponibili nel bilancio di previsione: in via prioritaria con i proventi derivanti dal recupero, nei confronti di chi vi è tenuto, dei canoni di natura enfiteutica; in via subordinata con entrate proprie dell'Ente quali i proventi da permessi a costruire, avanzo di amministrazione, o altre entrate a tal fine destinabili. Si precisa che il presente accordo viene stipulato in conformità alle previsioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

7. Le parti convengono che il presente atto potrà essere rivisto, modificato e/o integrato in ogni momento nella forma e nel contenuto previo espresso consenso di tutti i costituiti.

Con il ricevimento delle suindicate somme a transazione e saldo la Sig.ra Clemente Vitantonina dichiara di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e dei rapporti in premessa meglio descritti nei confronti del Comune di Carife, e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa. Rinunciano conseguentemente, per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo, a mettere in esecuzione la sentenza del Tribunale di Ariano Irpino meglio descritta nella premessa del presente atto.

Il Comune di Carife si impegna, a sua volta, ad abbandonare il giudizio instaurato avanti alla Corte di Appello di Napoli R.G. 4904/2013, ex art. 309 del c.p.c. con compensazione delle spese tra le parti.

8. Le parti espressamente rinunciano a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni subiti o subendi in relazione alle questioni oggetto del presente atto transattivo. In particolare si stabilisce che, a seguito del presente

accordo, ognuna delle parti provvederà al pagamento delle proprie spese legali. A tal fine i difensori costituiti delle parti sottoscrivono la presente scrittura per rinuncia al beneficio della solidarietà previsto dalle norme vigenti in materia di professione legale.

9. La Signora Clemente Vitantonina, nella sua spiegata qualità si obbliga a rinunciare, sottoscrivendo, contestualmente al pagamento da parte del Comune di Carife della prima rata di cui al precedente art. 5., il relativo atto, al pignoramento presso terzi notificato in data 02.04.2014 ed agli atti della procedura esecutiva attualmente pendente innanzi al Tribunale di Benevento.

10. Le spese del presente atto e quelle eventuali ad esso accessorie sono a carico del Comune di Carife.

.....data.....

Firme

Approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
f.to DI GIORGIO CARMINE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to IORIO PAOLA

Prot. Nr. 277 /ALBO

Si attesta che la presente deliberazione è stata oggi affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per giorni 15.

Dalla Residenza Municipale lì, 11-08-2014



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to IORIO PAOLA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale lì, 11 AGO. 2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione:  
è stata trasmessa con lettera nr. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, al CO.RE.CO.  
a richiesta dei Sigg. Consiglieri, per il controllo:

- nei limiti della legittimità;
- perché viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (art. 127, comma 1);
- per iniziativa della Giunta Municipale (art. 127, comma 3);

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07-08-2014

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);
- decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

Dalla Residenza Municipale lì, 08-08-2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to IORIO PAOLA

